Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Lunedì, 21 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 17**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, **Rue Luvini Perreghini.** — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 252.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3116.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, numero 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 253.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3117.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, contenente provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, contenente provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 254.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3118.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente la costituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente la costituzione di una Azienda per l'amministrazione e l'esercizio di punti franchi e di magazzini generali nel porto di Fiume con la denominazione di « Azienda dei magazzini generali di Fiume ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — MARTELLI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 255.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3120.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, con le modificazioni apportate dalla presente legge.

In base all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, è data facoltà al Governo del Re di emanare, entro un quinquennio dalla data della presente legge, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative, che occorrono per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio.

E' pure data facoltà di riunire tutte le disposizioni sulla materia in speciale testo unico di legge, apportando le occorrenti modificazioni per il loro coordinamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 256.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni Comuni del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 257.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 258.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, numero 1917, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, circa la facoltà al comune di Milano per il riordinamento degli uffici e dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1917, che consente una ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1928, alla scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi, limitatamente ai provvedimenti attinenti alla riforma dei servizi sanitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 259.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3127.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, concernente il conferimento al podestà di Milano di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 260.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 3128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione, da parte dei Comuni, del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione, da parte dei Comuni, del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 261.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3129.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un suppletivo contributo per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un suppletivo contributo per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 262.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3130.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, concernente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, portante modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 263.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, portante provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, portante provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 264.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3194.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1496, che reca variazione al limite d'impegno fissato, nell'esercizio 1927-28, per sovvenzioni ad impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1496, che reca variazione al limite d'impegno fissato, nell'esercizio 1927-28, per sovvenzioni ad impianti idroelettrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 265.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3195.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località colpite dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 266.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3196.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2181, concernente la concessione della costruzione del quinto tronco del canale navigabile Pisa-Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2181, per la concessione delle opere di completamento del canale navigabile Pisa-Livorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 267.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3198.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1567, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1928-VI, n. 1567, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 268.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3197.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, che detta norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1928 - Anno VI, n. 1842, che detta norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 269.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3139.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1928, n. 1448, recante assegnazione di fondi per opere pubbliche all'infuori dei limiti generali d'impegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 giugno 1928, n. 1448, recante assegnazione di fondi per opere pubbliche all'infuori dei limiti generali d'impegno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 270.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3140.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di San Giovanni Teatino al comune di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2469, concernente l'aggregazione di parte del territorio del comune di San Giovanni Teatino al comune di Pescara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 271.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3146.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 272.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 273.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 274.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3150.

Stanziamento di un secondo fondo di L. 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi, è assegnato, all'apposita gestione, istituita col R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, e in aggiunta alle somme fissate col decreto medesimo, un ulteriore fondo di venti milioni.

Tale somma sarà prelevata dagli avanzi di bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, negli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31, in ragione di cinque milioni per ciascun esercizio, restando di ugual importo ridotta la somma da versare al bilancio dello Stato.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo assegnato dalla presente legge le disposizioni sancite dal decreto su citato, in data 8 luglio 1925, n. 1301.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 275.

LEGGE 25 dicembre 1928, n. 3153.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione dei compensi daziari di costruzione alle navi mercantili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 997, recante norme per la corresponsione dei compensi daziari di costruzione alle navi mercantili nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 276.

LEGGE 25 dicembre 1928, n. 3154.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto per il credito navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto per il credito navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 277.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3218.

Istituzione del Comitato nazionale di scienze storiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità che l'Italia partecipi ai lavori del Comitato internazionale di scienze storiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma ed eretto in ente morale il Comitato nazionale di scienze storiche in corrispondenza con il Comitato internazionale di scienze storiche di Bruxelles.

Art. 2.

Il Comitato nazionale ha per fine di promuovere in Italia pubblicazioni e studi storici di interesse internazionale nonchè congressi internazionali di scienze storiche, anche in relazione a particolari incarichi che potranno essergli affidati dal Comitato internazionale di scienze storiche.

Art. 3.

Il Comitato nazionale di scienze storiche è composto di sei membri, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. Di essi, due sono designati dal Consiglio direttivo dell'Unione accademica nazionale ed uno dall'Istituto storico italiano.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1928-29, è assegnato al Comitato nazionale di scienze storiche un annuo contributo di L. 5000 sui fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Ente devono essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione. I conti consuntivi sono esaminati dalla ragioneria del Ministero medesimo.

Art. 6.

Il Comitato nazionale di scienze storiche redigerà il proprio statuto, che sarà approvato dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 278.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3220.

Proroga della facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 19 dicembre 1923;
Visto il decreto commissariale 5 marzo 1924;
Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, sulla costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, modificato dal R. decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata l'urgenza e la necessità di prorogare a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica con il suddetto R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato a tutto il 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica dai Regi decreti-legge 21 aprile 1927, n. 722, e 11 novembre 1927, n. 2261, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti.

Art. 2.

Possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento, di cui al precedente articolo, anche quei sottufficiali piloti che siano, fra l'altro, provvisti del passaggio all'ultimo corso di una scuola media, governativa o pareggiata, di grado superiore, o da ritenersi assimilata a giudizio del Ministero dell'aeronautica, assunti in servizio nella Regia aeronautica anche posteriormente alla data di emanazione del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 164. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3186.

Annullamento dei contributi liquidati in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a carico dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese, nonchè a carico degli ex comuni di Castellammare Adriatico, Ragusa Ibla (già Ragusa Inferiore), Contigliano, Poggio Fidoni, Cantalice e Vazia (già Lugnano di Villa Troiana).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 giugno 1928, n. 1482, con la quale fu disposta, con effetto dal 1° luglio 1928, l'assunzione della diretta amministrazione da parte dei comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese delle rispettive scuole elementari governate dall'amministrazione scolastica, con il conseguente annullamento dei relativi contributi scolastici consolidati;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2050, col quale il comune di Castrogiovanni fu denominato « Enna »;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, per effetto del quale il comune di Castellammare Adriatico fu unito a quello di Pescara ed il comune di Ragusa Ibla, già denominato Ragusa Inferiore, fu unito a quello di Ragusa;

Veduto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, per effetto del quale furono aggregati al comune di Rieti i comuni di Contigliano, Poggio Fidoni, Cantalice e Vazia: quest'ultimo già denominato Lugnano di Villa Troiana;

Veduti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 442, 21 gennaio 1915, n. 365, 18 febbraio 1915, n. 331, 29 marzo 1914, n. 445, 29 marzo 1914, n. 857, 4 gennaio 1914, n. 120, 24 settembre 1914, n. 1365, 4 gennaio 1914, n. 136, 17 gennaio 1915, n. 184, 21 febbraio 1915, n. 1551, ed i decreti Luogotenenziali 30 settembre 1915, n. 1696, e 13 febbraio 1916, n. 363, con i quali furono stabiliti, fra gli altri, i contributi dovuti dai Comuni sopracitati in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487; nonchè i decreti Luogotenenziali 24 febbraio 1916, n. 461, e 1° ottobre 1916, n. 1572, con i quali furono modificati i contributi già liquidati rispettivamente a carico dei comuni di Nuoro e di Poggio Fidoni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1928 sono annullati ad ogni effetto i seguenti contributi liquidati a carico dei qui sottoindicati Comuni in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487:

Comune di Enna, già denominato Castrogiovanni	L. 38,909.24
Comune di Frosinone	» 30,064.47
Comune di Matera	» 28,874.65
Comune di Nuoro	» 23,257.16
Comune di Pescara.	» 13,137.49
Comune di Castellammare Adriatico . . .	» 17,239.86
Comune di Ragusa	» 39,743.99
Comune di Ragusa Ibla, già denominato Ragusa Inferiore	» 15,074.14
Comune di Rieti	» 43,377.78
Comune di Contigliano	» 9,355.35
Comune di Poggio Fidoni	» 2,913.55
Comune di Cantalice	» 2,465.80
Comune di Vazia, già denominato Lugnano di Villa Troiana	» 3,200,68
Comune di Varese	» 70,500.49

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 147. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3058.

Cambiamento della denominazione dell'Istituto coloniale italiano in quella di « Istituto coloniale fascista » ed approvazione del nuovo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 gennaio 1927, n. 338, che approva il testo di statuto dell'Istituto coloniale italiano;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto dell'Istituto coloniale italiano approvato col R. decreto 20 gennaio 1927 - anno VI, n. 338, è abrogato.

Il detto Ente prende la denominazione di « Istituto coloniale fascista » ed è regolato dall'annesso statuto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La vigilanza sull'Istituto coloniale fascista è esercitata dal Ministro per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MARTELLI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 76. — SIROVICH.

Statuto dell'« Istituto coloniale fascista ».

CAP. I.

Scopi dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto coloniale fascista ha la propria sede centrale in Roma. I suoi scopi precipui sono:

a) la formazione e lo sviluppo della coscienza coloniale italiana;

b) lo sviluppo di un più attivo movimento economico da e per le nostre Colonie;

c) lo studio in generale di ogni questione coloniale, specialmente se relativa alle Colonie nostre di diretto dominio, senza prescindere da quelle dei problemi attinenti all'espansione coloniale italiana.

Per lo svolgimento di queste sue attività, l'Istituto può costituire speciali Comitati di studio per gruppi di colonie o per gruppi di materie e d'interessi affini.

Art. 2.

L'azione dell'Istituto si svolge col promuovere:

a) provvedimenti legislativi e congressi in conformità cogli scopi dell'Istituto;

b) pubblicazioni, di carattere precipuamente divulgativo, corsi scolastici, riunioni, conferenze di carattere economico culturale e coloniale;

c) assistenza agli studiosi di cose coloniali fornendo loro indicazioni, direttive, materiali di studio e bandendo anche concorsi a premio per la diffusione in Italia della cultura delle scienze coloniali;

d) relazioni con analoghi Istituti italiani o stranieri per scambi di materiali e pubblicazioni e per collaborare con essi ad indagini e studi di carattere scientifico;

e) mostre anche permanenti di prodotti coloniali;

f) missioni e viaggi coloniali;

g) imprese agricole industriali e commerciali d'interesse coloniale;

h) istituzioni di organi economici italo-coloniali e, comunque, di collegamento commerciale ed industriale tra le Colonie e la Madrepatria;

i) tutte le altre iniziative che potranno essere riconosciute utili per il miglior conseguimento dei fini sociali, e per l'incremento e l'efficace rappresentanza degli interessi coloniali.

CAP. II.

Dei soci.

Art. 3.

L'Istituto si compone di soci benemeriti, perpetui, ordinari e aderenti.

Possono essere soci aderenti anche le donne.

Art. 4.

Il titolo di socio benemerito può a giudizio del Consiglio essere conferito a persona od enti che abbiano cooperato in modo speciale ai fini dell'Istituto. L'elenco di soci benemeriti è affisso in permanenza nei locali dell'Istituto e pubblicato annualmente nel periodico che ne è l'organo.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio perpetuo, ordinario ed aderente deve essere rivolta all'ufficio di presidenza dell'Istituto coloniale fascista.

Art. 6.

Il socio ammesso dall'ufficio di presidenza è tenuto a pagare la quota del primo anno di associazione all'atto dell'ammissione, in qualunque tempo essa avvenga.

Art. 7.

Le ulteriori quote di associazione debbono essere pagate dai soci entro il 1° trimestre dell'anno solare; il socio che non avesse pagato entro questo termine è dichiarato moroso e radiato, e il provvedimento può essere pubblicato negli atti ufficiali dell'Istituto.

Le quote di associazione possono essere esatte dall'Istituto anche a mezzo tratta: il socio, per il solo fatto dell'avvenuta sua ammissione, si obbliga di accettarla.

Art. 8.

La quota stabilita per il socio perpetuo è di L. 1000 per una volta tanto salvo per i soci perpetui che già tali risultino alla data d'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 9.

La quota del socio ordinario è di L. 50 all'anno con impegno triennale; possono anche essere pagate in una sola volta le tre annualità all'atto dell'ammissione. Trascorso il triennio, il vincolo di socio ordinario è rinnovato per uguale periodo di tempo, salvo disdetta da fare entro il mese di ottobre del terzo anno.

Art. 10.

La quota del socio aderente, sempre con impegno triennale, è di L. 10 annue: le tre annualità possono anche essere pagate in una sola volta all'atto dell'ammissione.

Art. 11.

Tanto per i soci ordinari che per quelli aderenti l'anno sociale comincia dal 1° gennaio.

Art. 12.

Il socio ordinario, come il benemerito e il perpetuo, ha titolo al voto e a nomina alle cariche sociali, nonchè a tutti i vantaggi che già sono, e potranno essere accordati, a tale categoria di soci (frequenza alle biblioteche, prestito di libri, pubblicazioni gratuite o semi gratuite, ribassi sui viaggi, ecc.).

Art. 13.

Il socio aderente non ha titolo a voto e a nomine alle cariche sociali. Il Consiglio centrale dell'Istituto può estendere ad esso taluni dei vantaggi concessi agli altri soci.

Art. 14.

Condizioni per il titolo al voto e per l'accesso alle cariche dell'Istituto sono il trovarsi in regola coi pagamenti e l'anzianità di un anno dall'iscrizione a socio. Quest'ultima condizione non è necessaria per i soci benemeriti.

Art. 15.

Qualora l'Istituto promuova l'istituzione alla propria dipendenza di organismi economici italo-coloniali o di altri enti di collegamento e di espansione economico-commerciale da e per le Colonie, le quote per le ditte, società, istituti, ecc. che aderiscono a tali enti potranno essere elevate a un massimo di L. 4000 per una volta tanto e di L. 200 annue.

Oltre che dei particolari diritti ad essi inerenti i membri di tali enti godranno anche di quelli riferentisi ai soci ordinari.

CAP. III.

Sezioni o rappresentanze dell'Istituto.

Art. 16.

Il Consiglio centrale può autorizzare la costituzione di sezioni o di rappresentanze in Italia o nelle Colonie, stabilendo, volta per volta, le norme riguardanti i rapporti di

ciascuna sezione con la sede centrale e quelle di funzionamento interno.

Art. 17.

Le sezioni possono essere regionali e possono a loro volta avere sottosezioni. Le sezioni debbono avere per ciascuna un numero non inferiore a 150 soci ordinari e possono essere istituite unicamente per deliberazione del Consiglio dell'Istituto; qualora la sottosezione raggiunga 150 soci nella località in cui essa ha sede, può previa deliberazione del Consiglio centrale dell'Istituto essere elevata a sezione.

Art. 18.

Nelle località dove non esistano sezioni o sottosezioni dell'Istituto il Consiglio può affidare le funzioni di rappresentante ad un socio ivi residente. La carica di rappresentanza è affidata per la durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Consiglio può, in qualsiasi momento, per gravi motivi, revocare il rappresentante, e così anche sciogliere le sezioni e le sottosezioni.

Ciascuna sezione può istituire tra i propri aderenti un gruppo giovanile specie nelle scuole, istituti, ecc. a cui particolarmente è domandata azione di propaganda.

Art. 19.

Le sezioni sono tenute a svolgere la loro attività in corrispondenza ai fini determinati dal presente statuto e dalle direttive assegnate dal Consiglio centrale, dando sempre notizia preventiva al Consiglio stesso di ogni iniziativa o richiedendone l'approvazione.

Art. 20.

Il presidente della sezione è nominato dal Consiglio centrale dell'Istituto fra gli iscritti alla sezione stessa.

Art. 21.

La quota sociale dovuta dai soci raggruppati in sezione o sottosezione è di massima devoluta, a cura della presidenza della sezione stessa, alla sede centrale, entro il mese di marzo di ogni anno.

L'Istituto, anno per anno, secondo l'importanza della sezione, in sede di preventivo le assegna un contributo nel limite delle proprie possibilità e in base a quel determinato programma di attività, da approvare dall'Istituto, che la presidenza della sezione avrà avuto cura di presentare per l'approvazione non oltre il settembre.

Trascorso il mese di settembre, sempre che sia avvenuta la presentazione e l'approvazione del programma, nessun contributo può esser concesso.

CAP. IV.

Assemblee.

Art. 22.

L'esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Istituto aduna una assemblea ordinaria non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e con un preavviso di almeno 30 giorni, per l'esame del bilancio consuntivo della gestione sociale, dell'azione svolta dall'Istituto e per procedere alle eventuali elezioni delle cariche sociali riservate all'assemblea. L'Istituto aduna una assemblea ordinaria non oltre il mese di novembre e con un preavviso di 30 giorni almeno per l'esame del bilancio preventivo.

Art. 23.

Le assemblee straordinarie si convocano ogni volta che il Consiglio creda opportuno convocarle o quando ne sia fatta richiesta per iscritto alla Presidenza da almeno 150 soci effettivi con le indicazioni degli argomenti da trattare.

In questo caso esse debbono essere convocate entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sia delle assemblee ordinarie che di quelle straordinarie debbono esssere comunicati almeno 30 giorni prima; o con avviso personale ai soci o a mezzo di quel quotidiano della Capitale che il Consiglio crederà di designare, o anche a mezzo del periodico che sia l'organo dell'Istituto.

Nelle assemblee generali non possono essere deliberati argomenti estranei a quelli indicati nell'ordine del giorno.

Art. 24.

Le assemblee sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno 150 soci; ogni socio non potrà avere più di una delega. Qualora la prima convocazione fosse andata deserta o non avesse raccolto il prescritto numero minimo d'intervenuti o di rappresentati di cui sopra, la seconda sarà valida, qualunque il numero dei soci o rappresentati o presenti, purchè trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

L'assemblea è aperta dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci ed è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. La votazione su persone si fa per ischeda segreta.

Il processo verbale è firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Alle assemblee sono ammessi solo i soci in regola col pagamento delle quote sociali salvo quanto dispone l'art. 13 circa l'esercizio del voto e le nomine alle cariche sociali.

CAP. V.

Presidenza - Consiglio centrale - Comitato esecutivo.

Art. 25.

L'Istituto è diretto da un Consiglio centrale composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle colonie, dell'economia nazionale e della pubblica istruzione, un rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista, quattro in rappresentanza di soci ed infine i presidenti delle sei sezioni aventi maggior numero di soci. La rappresentanza delle altre sezioni è da ciascuna di esse delegata ad uno dei presidenti delle sezioni vicine che fanno parte del Consiglio.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' riservata al Governo la nomina del presidente e del vice presidente. Il Consiglio elegge nel proprio seno il tesoriere. Tutte le cariche sono gratuite.

Il presidente, il vice presidente ed il tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza che ha carattere e funzioni di Comitato esecutivo del Consiglio.

E' data facoltà al Consiglio di aggregarsi per determinati affari altri membri, ma con solo voto consultivo.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 26.

Per acclamazione da parte dell'assemblea dei soci può essere conferita la nomina a presidente onorario dell'Isti-

tuto a persone che abbiano acquistato speciali altissime benemerenze verso il Paese e le nostre Colonie.

Art. 27.

La elezione del tesoriere ha luogo con votazione segreta. Alla detta carica non possono essere eletti i presidenti di sezione partecipanti al Consiglio. Per le elezioni dei consiglieri in rappresentanza dei soci, ogni socio dispone di una scheda fornitagli dal Consiglio. I soci impediti di prender parte all'assemblea, possono partecipare alle elezioni, inviando alla presidenza la propria scheda secondo le modalità da fissare dal Consiglio dell'Istituto a fine di garantire il segreto del voto.

Art. 28.

Per essere eletti, i consiglieri rappresentanti di soci debbono ottenere la metà più uno del suffragio dei votanti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Art. 29.

Il Consiglio centrale è convocato su invito del presidente e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno. Può essere convocato in qualunque momento quando non meno di sei consiglieri ne facciano domanda. Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengano almeno la metà più uno del numero dei consiglieri in carica.

Nella vacanza del Consiglio, i poteri di esso per i casi di urgenza spettano all'ufficio di presidenza, salvo ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione.

Art. 30.

I membri del Consiglio che per sei mesi non siano intervenuti alle adunate, senza giustificato motivo, s'intendono dimissionari.

Art. 31.

Il Consiglio può chiamare a colmare i posti vacanti di consiglieri rappresentanti i soci persone scelte fra i soci stessi dell'Istituto, salvo ratifica dell'assemblea. Venendo a mancare consiglieri in rappresentanza di enti, la presidenza curerà, con sollecitudine ed in ogni modo non oltre un mese dalla vacanza, di ottenerne la sostituzione.

Art. 32.

Spetta al Consiglio:

a) curare la esecuzione delle deliberazioni delle assemblee generali;

b) deliberare le erogazioni dei fondi sociali entro i limiti fissati dal bilancio e compilare il bilancio;

c) redigere i regolamenti necessari al funzionamento degli scopi sociali;

d) costituire i comitati previsti dall'art. 1;

e) adottare i provvedimenti relativi alla disciplina del personale.

Art. 33.

I revisori dei conti sono tre, eletti fra i soci dall'assemblea generale ordinaria. Quando, nel corso dell'anno, uno di essi cessi per qualsiasi motivo dal suo ufficio, gli altri due nominano il successore.

I revisori sorvegliano l'amministrazione dei fondi dell'Istituto e riferiscono all'assemblea generale ordinaria e nelle adunanze del Consiglio nelle quali si discutono questioni di bilancio, intervenendo dietro invito della presidenza con voto consultivo.

Art. 34.

L'Istituto è rappresentato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 35.

Il Consiglio può nominare, fra i soci, comitati di carattere permanente a cui demandare lo studio di particolari iniziative. Ciascun comitato, composto di regola di non più di cinque membri, nomina il proprio presidente che è assistito dal segretario dell'Istituto. In via eccezionale può essere chiamato a partecipare ai comitati anche uno non socio purchè l'eccezione sia giustificata dalla qualità della persona. Il presidente di ogni comitato deve riferire circa le conclusioni del comitato stesso al presidente dell'Istituto il quale riservasi l'accettazione.

Art. 36.

Il segretario dell'Istituto è nominato dal Consiglio su proposta del presidente e può essere retribuito.

Gli altri funzionari ed impiegati sono nominati dall'ufficio di presidenza entro i limiti dell'organico approvato dal Consiglio centrale.

Art. 37.

La carica di segretario è incompatibile con quella di consigliere. Egli interviene tuttavia alla riunione del Consiglio del quale è il segretario ed ha voto consultivo.

Art. 38.

Gli atti dell'Istituto vengono pubblicati dal periodico che sia designato a organo dell'Istituto stesso.

CAP. VI.

Entrate dell'Istituto.

Art. 39.

L'Istituto provvede allo svolgimento della propria azione mediante i proventi finanziari che gli derivano:

a) dalle quote e dai contributi dei soci ordinari e degli aderenti;

b) dai contributi di enti, del Governo, dei privati od eventuali proventi accettati dal Consiglio;

c) dalle rendite del patrimonio;

d) dal prodotto della vendita delle proprie pubblicazioni ed in genere dai proventi delle diverse iniziative.

Art. 40.

Le somme provenienti da lasciti o da fondazioni o legati, elargite all'Istituto senza oggetto determinato, come ogni altra attività patrimoniale dell'ente, devono essere investite in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato.

CAP. VII.

Modificazioni dello statuto.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'assemblea generale, convocata in seduta straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea che importano modifiche allo statuto devono riportare il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti o rappresentati all'adunanza e sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le colonie.

CAP. VIII.

Scioglimento dell'Istituto.

Art. 42.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Istituto le attività risultanti sono devolute in tutto o in parte a scopi d'interesse coloniale, come da designazione dell'assemblea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3113.

Costituzione del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni e il regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che, per meglio assicurare l'esecuzione della legge predetta da parte degli armatori e proprietari di navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Alto e Medio Adriatico e destinate alla navigazione e alla pesca nelle condizioni indicate dalla legge stessa, conviene, in base agli articoli 26, 27 e 28 della legge, costituire fra i detti armatori e proprietari di navi un sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Veduti i dispacci dei prefetti di Ancona, Forlì, Ravenna, Venezia, Trieste, Pola, Fiume e Zara rispettivamente in data 30, 18, 30, 17, 13, 15, 10 novembre e 31 ottobre 1928 coi quali si comunicano i pareri espressi in merito alla costituzione di detto sindacato obbligatorio dai rispettivi Consigli provinciali di economia ed Amministrazioni provinciali;

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 563, relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;

Vedute le designazioni fatte con lettera del 12 dicembre 1928 dalla Confederazione nazionale fascista imprese di trasporti marittimi ed aerei dei membri componenti il Comitato provvisorio;

Veduta copia del verbale della riunione del Comitato provvisorio in data 14 dicembre 1928;

Veduto lo schema di statuto compilato in tale riunione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' obbligatoria la costituzione di un Sindacato di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli armatori e proprietari di navi, iscritte nei compartimenti marittimi di Ancona, Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Trieste, Pola, Fiume e Zara, che devono ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale da essi occupato nell'esercizio della navigazione o della pesca.

Il Sindacato assume la denominazione di « Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni del lavoro » con sede in Trieste.

E' approvato con le modificazioni indicate nell'articolo seguente lo statuto organico del Sindacato predetto, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nello statuto organico predetto sono introdotte le modificazioni seguenti:

a) nell'art. 15 ai richiami agli articoli 6 e 8 sono rispettivamente sostituiti quelli agli articoli 7 e 9;

b) l'ultimo comma dell'art. 16 è modificato come appresso:

« Il contributo provvisorio sarà versato in rate trimestrali anticipate per i velieri e moto-velieri, e in rate semestrali anticipate per le navi a propulsione meccanica »;

c) nell'art. 19 al richiamo all'art. 6 è sostituito quello all'art. 7;

d) all'art. 24, secondo comma, sono soppresse le parole « e gli arbitri »;

e) nell'art. 42 al richiamo all'art. 34 è sostituito quello all'art. 40;

f) l'art. 49 è soppresso.

Art. 3.

Il Sindacato costituirà gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti indicati nell'art. 38 dello statuto organico predetto, e provvederà all'impiego del fondo stesso in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli armatori o proprietari di navi ad esso inscritti.

Art. 4.

Il Sindacato comincerà a funzionare il 1° gennaio 1929-VII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 117. — SIROVICH.

Statuto del « Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni del lavoro », in Trieste.

CAPITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E GIURISDIZIONE TERRITORIALE.

Art. 1.

E' costituito a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, nu-

mero 141, con le successive modificazioni, un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai addetti alle imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido, nell'Alto e Medio Adriatico.

Il Sindacato, che ha sede in Trieste, assume il nome di « Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare e contro gli infortuni del lavoro in Trieste », brevemente « Sindacato obbligatorio marittimo infortuni in Trieste », ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Fanno parte del Sindacato obbligatoriamente come soci tutti gli esercenti la navigazione e la pesca marittima, armatori o proprietari di navi iscritte nei compartimenti marittimi di Ancona, Rimini, Ravenna, Chioggia, Venezia, Trieste, Pola, Fiume e Zara, per gli operai addetti alle navi - art. 21 legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico - che a norma delle vigenti leggi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

Cesseranno di far parte del Sindacato gli esercenti le cui navi siano state cancellate o trasferite ad altro compartimento non compreso nella giurisdizione del Sindacato, ovvero vendute. Tale cessazione avrà effetto, tanto per il passaggio ad altro compartimento quanto per la vendita, dal giorno dell'effettuata cancellazione dalla vecchia matricola.

Art. 4.

Il Sindacato ha lo scopo di sostenere, con la mutualità di tutti i partecipanti, l'onere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni delle persone indicate all'art. 21 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, e relativo regolamento, per corrispondere le indennità di infortunio stabilite dagli articoli 9, 9-*bis* e 11 della predetta legge, con le modificazioni apportate dalle leggi successive, nonchè le prestazioni previste dall'art. 22 della predetta.

Art. 5.

Il Sindacato può pure assumere:

a) l'assicurazione della responsabilità civile contemplata dall'art. 32 della legge infortuni sopracitata, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite da un regolamento;

b) l'assicurazione degli oneri che gravano sugli armatori agli effetti degli articoli 537 e 539 del Codice di commercio;

c) l'assicurazione contro gli infortuni a norma dei contratti d'arruolamento delle persone appartenenti allo stato maggiore e non ricadenti nell'obbligo dell'assicurazione a norma della legge infortuni sopracitata;

d) l'assicurazione prevista dai contratti d'arruolamento per i casi di morte di persone della bassa forza non dovuta a infortunio.

Tali assicurazioni facoltative formeranno una gestione separata.

Il Sindacato curerà infine con istruzioni ed ispezioni la prevenzione degli infortuni.

Il Sindacato potrà estendere l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro anche ad equipaggi di nazionalità italiana, arruolati su navi di bandiera estera, appartenenti a ditte armatrici aventi legale rappresentanza in Italia.

Art. 6.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali le persone colpite da infortunio alla dipendenza di imprese, che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato, o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'articolo 31 della legge, non abbiano ottenuto la indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio di amministrazione curerà di esperire nei modi e termini di legge l'azione di regresso contro chi di diritto e di riscuotere le somme devolute al Sindacato secondo l'art. 28 della legge (testo unico).

CAPITOLO II.

ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI E LORO DOVERI.

Art. 7.

Gli armatori o proprietari di navi di cui all'art. 2 sono obbligati a notificare al Sindacato entro giorni 10 dall'iscrizione nei registri portuali ogni loro nave, allegando un certificato della competente autorità di porto, esteso su moduli che alle autorità portuali saranno messi a disposizione dal Sindacato.

Nella notifica sarà pure dichiarato l'ammontare presuntivo dei salari che saranno pagati durante l'anno, indicando il numero presuntivo e l'occupazione delle persone dell'equipaggio.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di partecipazione, l'imprenditore indicherà per ciascuna delle persone che li compongono un salario giornaliero fisso a norma dell'art. 126 regolamento 13 marzo 1904, n. 141, indicando pure il numero presumibile delle giornate lavorative in un anno.

Art. 8.

Nel caso in cui la proprietà della nave appartenga a parecchi, o non vi sia chi rappresenti più della metà della nave, tutti i compartecipanti, considerati armatori ai sensi dell'ultima parte dell'art. 53 Codice marina mercantile, delegheranno uno di loro perchè li rappresenti nei rapporti col Sindacato.

In tal caso, ed ove non fosse altrimenti dichiarato, s'intenderà che tutti i comproprietari della nave abbiano eletto il loro domicilio presso il delegato.

In mancanza di tale delega saranno tutti obbligati nei rapporti col Sindacato ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Art. 9.

Ogni mutamento relativo alle persone indicate nell'articolo 2, ogni sospensione temporanea dell'esercizio dell'industria, ed ogni altro fatto che possa influire nei rapporti fra i soci e Sindacato o sulle condizioni di rischio, dovrà essere denunciato entro quindici giorni con lettera raccomandata, o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Il Sindacato avrà diritto di accertare la verità dei fatti dal socio esposti e di opporsi, se ne sarà il caso, alla sospensione dei suoi doveri come socio.

Qualora la nave sia all'estero, il termine di quindici giorni decorre da quando l'armatore ha ricevuto notizia delle variazioni che devono essere comunicate al Sindacato.

Art. 10.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato di iscrizione firmato dal presidente e dal direttore.

Il certificato deve indicare:

a) nome, cognome, ditta, ragione sociale o denominazione sociale del socio e suo domicilio;

b) denominazione della nave appartenente al socio e compartimento al quale è iscritta;

c) numero delle persone di equipaggio ed ammontare presunto dei salari;

d) la somma versata alla cassa sociale a titolo di tassa d'iscrizione.

Art. 11.

Ogni socio sottoscrive il certificato d'iscrizione in tre esemplari, due dei quali tratterrà per sè, uno quale armatore, l'altro pel capitano della nave; il terzo poi resta per l'archivio del Sindacato, che curerà di trasmetterne copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

Per tutti i movimenti e le variazioni posteriori alla data del certificato d'iscrizione, il Sindacato potrà emettere fogli di variazione in triplo esemplare e sottoscritti tanto dal socio iscritto che dal presidente e dal direttore del Sindacato; questi fogli di variazione giovano al socio per la prova del corretto funzionamento della sua impresa e per il calcolo dei voti che gli spettano nelle assemblee.

Art. 13.

I soci sono obbligati di osservare le disposizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi e dai regolamenti governativi e da quelli speciali del Sindacato. Contravvenendo a questa disposizione il socio sarà, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inscritto per l'anno in corso in una classe superiore di rischio.

Il Sindacato ha diritto di fare eseguire ispezioni allo scopo di accertare se siasi convenientemente provveduto alla incolumità degli operai ed all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle leggi, regolamenti e disposizioni, sia governativi, sia suoi propri.

Art. 14.

Quando poi nell'impresa sopravvenissero cambiamenti tali da modificare la classificazione del rischio o la misura del contributo del socio, sarà in facoltà del Consiglio di richiedere a questi il corrispondente aumento di contributo a partire dalla data di cambiamento. Quando invece il socio avesse diritto ad una diminuzione del suo contributo, egli dovrà farne domanda giustificata al Sindacato, ed il Consiglio, riconosciuta giusta la richiesta, modificherà il contributo stabilendone la decorrenza.

Art. 15.

Si considerano come contravventori all'obbligo di partecipare al Sindacato le persone di cui all'art. 2 del presente statuto che abbiano omesso di ottemperare alle disposizioni degli articoli 6 e 8 dello statuto stesso nel termine all'uopo prescritto.

CAPITOLO III.

CONTRIBUTI.

Art. 16.

Ogni socio verserà all'iscrizione d'ogni sua nave nei ruoli del Sindacato:

a) l'importo di L. 5 per ogni persona assicurata appartenente all'equipaggio della nave, quale tassa d'iscrizione;

b) un contributo provvisorio nella misura che sarà determinata dal Sindacato proporzionalmente al tempo dalla iscrizione al 31 dicembre dello stesso anno.

Successivamente verserà un contributo annuo provvisorio in base ad accertamenti provvisori salvo conguaglio alla fine d'anno in base alle mercedi realmente corrisposte.

Il contributo provvisorio sarà versato in rate che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 17.

Il contributo sarà commisurato in rapporto all'ammontare dei salari ed alla classifica dei rischi e relativa tariffa dei contributi che sarà riveduta annualmente dal Consiglio d'amministrazione, avuto riguardo all'ammontare delle indennità liquidate o presunte nell'anno precedente con le relative spese generali e gli accantonamenti alle riserve.

Per il primo anno il contributo sarà commisurato nell'ammontare non inferiore alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale infortuni.

Qualora l'andamento della gestione dovesse dimostrare la insufficienza dei premi stabiliti a coprire le uscite, il Consiglio d'amministrazione delibererà il richiamo d'un supplemento di contributo nella proporzione presumibilmente necessaria a coprire il fabbisogno della gestione, e tale supplemento, in forma di un'addizionale percentuale al contributo normale, dovrà essere pagato dai soci entro giorni 15 dal relativo invito del presidente.

Art. 18.

I contributi provvisori saranno determinati annualmente in base ad un calcolo preventivo sui ruoli di bordo, e i relativi elementi dovranno essere forniti dal socio non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno pagarsi i contributi.

Per l'accertamento dei salari agli effetti del conguaglio il socio dovrà presentare al Sindacato, entro il 20 aprile dell'anno successivo, le dichiarazioni dei salari corrisposti nell'anno di assicurazione alle persone assicurate, compreso il valore delle prestazioni in natura e compreso ogni altro compenso.

Le somme denunciate dovranno concordare con quelle risultanti dai ruoli di paga di bordo.

Per le persone alle quali siano corrisposte le sole panatiche, sarà indicato lo stipendio o salario più basso percepito dai marittimi delle categorie cui le persone stesse appartengono.

Art. 19.

I soci, i cui equipaggi sono arruolati con una quota di partecipazione, denunceranno agli effetti del conguaglio entro il 20 aprile d'ogni anno un salario giornaliero fisso per ciascuna delle persone che li compongono (vedi art. 6) non sotto i limiti previsti dall'art. 126 regolamento 13 marzo 1904, n. 141, indicando pure il numero delle effettive giornate lavorative avute nell'anno precedente.

Con costoro il Sindacato potrà stipulare degli accordi per il pagamento d'un contributo globale in base agli accennati elementi, nel qual caso, vigente l'accordo che potrà essere disdettato d'ambo le parti entro un mese dalla scadenza d'ogni anno, il socio sarà dispensato dal produrre le notifiche dei salari.

Art. 20.

In caso d'inosservanza dei termini indicati nei due precedenti articoli il Sindacato procederà d'ufficio alla fissazione del contributo provvisorio e dei conguagli in base agli elementi concreti o presuntivi a sua disposizione, salvo sempre il suo diritto a successive rettifiche in base ad ispe-

zioni dei ruoli ch'esso potrà praticare in ogni tempo a mezzo dei propri delegati.

Art. 21.

Le somme che saranno richieste dal Sindacato dovranno essere pagate entro quindici giorni dall'intimazione del relativo avviso di pagamento.

Quando l'avviso di pagamento determinerà pagamenti rateali, il pagamento delle singole rate dovrà effettuarsi, senza bisogno di ulteriori avvisi, entro quindici giorni dal dì della scadenza d'ogni rata.

Contro gli avvisi di pagamento è ammesso il ricorso da presentarsi entro giorni venti dall'intimazione secondo le norme dell'art. 19 legge 31 gennaio 1904, n. 51, nel testo modificato dall'art. 1 R. decreto-legge 5 dicembre 1926, numero 2051. I ricorsi contro gli avvisi di pagamento non ne sospendono l'esecutorietà.

Per le conseguenze previste dall'art. 28 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, restano sospesi gli effetti dell'assicurazione in rapporto ai soci che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste nel presente statuto.

Inoltre il Sindacato procederà alla riscossione delle somme con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, conteggiando pure l'interesse di mora con decorrenza dal giorno successivo ai termini di pagamento su indicati e nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 22.

I pagamenti agli operai temporaneamente invalidi al lavoro, ai sensi del primo capoverso dell'art. 22 ed a norma dell'art. 11, comma 6, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, vengono anticipati da ciascuno dei soci dal quale gli operai dipendevano al momento dell'infortunio. Il socio ne darà avviso immediatamente al Sindacato, che rimborserà mensilmente.

CAPITOLO IV.

Funzioni sociali.

Art. 23.

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea generale;
b) dal Consiglio d'amministrazione;
c) dalla Direzione;
d) dai revisori.

a) *Assemblea generale.*

Art. 24.

L'assemblea è costituita da tutti i soci al corrente coi loro impegni verso il Sindacato.

Essa nomina e rinnova il Consiglio d'amministrazione, i revisori e gli arbitri; esamina ed approva i bilanci del Sindacato; determina i compensi e le indennità spettanti ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed ai revisori; delibera su qualsiasi altro argomento proposto nell'ordine del giorno, e, in genere, esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Essa si riunisce in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno, ed in seduta straordinaria quando il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli operai assicurati.

Nella seduta ordinaria verrà approvato il bilancio dell'esercizio precedente e si procederà alla nomina delle cariche sociali.

Art. 25.

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione mediante pubblicazione, almeno dieci giorni prima, su un giornale di Venezia, di Ancona, di Trieste e di Fiume.

In casi di urgenza i termini sono ridotti a cinque giorni.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere contenuto simultaneamente l'avviso di seconda convocazione, anche per la stessa giornata, a distanza per lo meno di un'ora dalla prima.

Per la legale costituzione dell'assemblea sarà necessario in prima convocazione l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino un numero di voti non inferiore ad un terzo del numero totale determinato in conformità all'art. 26.

In seconda convocazione l'assemblea sarà legalmente costituita quando i soci intervenuti, esclusi i membri del Consiglio d'amministrazione, rappresentino in proprio o per delega complessivamente almeno il 10 per cento del numero totale dei voti.

Quando si tratti di deliberare sopra modifiche del presente statuto, sarà necessario che in prima convocazione sia rappresentato un numero di voti non inferiore ai due terzi del totale, in seconda un numero di voti non inferiore al venti per cento del totale, esclusi i membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26.

Ogni socio ha un voto per ogni 50 operai o frazioni di 50 appartenenti alle rispettive imprese, secondo le risultanze dei certificati d'iscrizione e loro variazioni, con un massimo di 30 voti.

Art. 27.

In ogni caso l'assemblea delibera a semplice maggioranza di voti dei presenti. La votazione di regola è palese; quando però si tratti di persone, si procederà in via segreta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Il segretario del Consiglio fungerà anche da segretario dell'assemblea.

I due soci presenti che hanno il maggior numero di voti fra quelli propri e quelli rappresentati fungeranno da scrutatori.

I verbali stesi in apposito registro firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, faranno piena prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

b) *Consiglio d'amministrazione.*

Art. 28.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di dodici consiglieri eletti dall'assemblea generale.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Rimanendo vacante nel corso dell'anno qualche posto di consigliere, gli altri consiglieri, in unione ai revisori, procedono alla surroga dei mancanti, deliberando a maggioranza assoluta di voti dei presenti. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 29.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno un presidente e due o tre vice presidenti.

Esso istituisce un Comitato esecutivo, composto di cinque persone, compreso il presidente. Il Comitato dura in carica due anni. Esso si riunirà almeno una volta al mese e provvederà agli affari di ordinaria amministrazione e a tutti quelli che gli saranno delegati dal Consiglio. Potrà in casi di urgenza deliberare con i poteri del Consiglio, che dovrà nella prossima adunanza ratificare i provvedimenti presi dal Comitato.

Art. 30.

Per la validità delle sedute, tanto del Consiglio che del Comitato, è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 31.

Il Consiglio è investito delle più ampie facoltà per la gestione del Sindacato.

Senza nuocere alla pienezza di questo mandato è stabilito che gli spetta in particolare di preparare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; di deliberare la classificazione dei rischi e le tariffe; di determinare e richiamare supplementi di contributo; di deliberare su eventuali riassicurazioni; di nominare il direttore e il rimanente personale; di deliberare sull'investimento di fondi; di provvedere all'esazione di tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Sindacato; di liquidare e pagare le indennità per gl'infortuni; di deliberare intorno alle liti giudiziarie; di compiere infine tutte le transazioni di qualunque natura interessanti il Sindacato e tutti quegli altri atti i quali non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio avrà la facoltà di delegare talune sue attribuzioni al Comitato esecutivo.

Art. 32.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato in giudizio e fuori.

In caso di suo impedimento, lo sostituisce uno dei vice presidenti o altro membro del Consiglio d'amministrazione da esso designato.

La firma del Sindacato spetta collettivamente al presidente o suo sostituto e al direttore. Potrà però essere dal Consiglio delegata, per determinati atti, al direttore.

c) *Direzione.*

Art. 33.

Il direttore è il capo del personale degli uffici. Esso provvede all'andamento ordinario di tutti gli affari del Sindacato, sotto la dipendenza del Consiglio di amministrazione.

d) *Revisori.*

Art. 34.

Nelle assemblee ordinarie di ciascun anno verranno eletti cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, soci o non soci.

I revisori hanno le attribuzioni dei sindaci nelle società commerciali.

I revisori sono rieleggibili.

CAPITOLO V.

BILANCIO - RISERVE - IMPIEGO DI FONDI.

Art. 35.

L'Amministrazione del Sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria e uno di riserva straordinaria.

Art. 36.

La riserva ordinaria (fondo di garanzia) tien luogo di cauzione per il funzionamento del Sindacato; la riserva straordinaria (fondo di previdenza) deve servire per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio.

Art. 37.

I fondi della riserva ordinaria devono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli esercenti inscritti al Sindacato.

Per lo svincolo dei fondi predetti si osserveranno le norme stabilite nel titolo IV del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per lo svincolo delle cauzioni prestate dai Sindacati volontari di mutua assicurazione.

Art. 38.

La riserva ordinaria si forma con la tassa di iscrizione e col prelevamento del 5 per cento sulle riscossioni dei contributi sociali, e tale prelevamento continuerà finchè l'ammontare della riserva predetta non sia uguale all'ammontare medio annuale delle indennità e delle spese occorrenti per il funzionamento del Sindacato, calcolate sui dati di un quinquennio.

Art. 39.

Tutte le entrate straordinarie e gli avanzi di ogni esercizio, accertati con le norme del regolamento tecnico, si attribuiscono alla riserva straordinaria, la quale non può essere limitata.

Tra le entrate straordinarie sono comprese anche le indennità devolute al Sindacato per mancanza di aventi diritto e le somme devolute al Sindacato stesso a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge (testo unico), delle quali sarà tenuto conto separato agli effetti dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 40.

Le riserve, in caso di scioglimento del Sindacato, si distribuiranno in relazione degli esercizi che hanno concorso a formarle, nelle misure con le quali sono state costituite tra i soci, in proporzione del contributo pagato sulle mercedi corrisposte e denunziate come definitive al Sindacato in tutto il periodo del suo funzionamento.

Art. 41.

Nel caso in cui uno dei soci abbandonasse completamente l'esercizio dell'industria, ai suoi diritti sulla riserva si farà fronte con una liquidazione contabile alla data del definitivo abbandono.

Il pagamento di rimborso però gli verrà fatto non prima di sei mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio al quale il socio abbia partecipato, e dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 42.

Qualora l'esercizio dell'ex socio sia passato ad un successore, senza alcuna speciale convenzione notificata al Sindacato, relativamente ai diritti sui fondi di riserva per il caso di scioglimento, come all'art. 34, la distribuzione sarà fatta a vantaggio del socio successore.

Art. 43.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati per metà almeno in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e per la rimanente parte in altra forma di investimento che, a parere del Consiglio d'amministrazione, dia migliori garanzie di sicurezza.

Art. 44.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ad ogni chiusura d'esercizio sarà a cura del Consiglio di amministrazione compilato il rendiconto e bilancio annuale da sottoporsi all'assemblea ordinaria dei soci.

CAPITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 45.

Le controversie che possono sollevarsi tra il Sindacato ed i soci, e in genere tutte le controversie che si connettono all'applicazione dello statuto e regolamenti, saranno deferite ad arbitri amichevoli compositori, nominati uno dal socio, uno dal Consiglio d'amministrazione ed il terzo dai detti arbitri di accordo. In caso di disaccordo la nomina del terzo sarà fatta dal comandante del porto di Trieste.

Gli arbitri non saranno tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze, e giudicheranno inappellabilmente con le norme di procedura che più stimeranno opportune per la semplice, breve, economica e chiara definizione della controversia.

In ogni caso e per ogni effetto dei giudizi arbitrali è per tutti fatta elezione di domicilio in Trieste.

Ufficio di vigilanza.

Art. 46.

Il Sindacato istituirà un ufficio di vigilanza secondo le norme dell'art. 136 regolamento alla legge infortuni 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 47.

Tutto ciò che non è previsto nel presente statuto s'intende regolato dalla legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, e dal relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, con le successive modificazioni.

Norme transitorie.

Art. 48.

Gli armatori o proprietari di navi di cui all'art. 2 del presente statuto dovranno far pervenire al Sindacato, la prima volta, non oltre il 5 gennaio 1929, la notifica di tutte le loro navi, estesa su moduli che potranno essere ritirati presso le competenti Federazioni armatoriali o presso i competenti Regi uffici di porto.

Nella notifica saranno pure dichiarati i salari che presuntamente saranno corrisposti agli equipaggi nell'anno 1929.

Assieme alle notifiche dovrà esser fatta pervenire al Sindacato la tassa d'iscrizione in ragione di L. 5 per ogni persona dell'equipaggio appartenente alla bassa forza.

Art. 49.

Sono esclusi dall'obbligo di appartenere al Sindacato obbligatorio quegli armatori dell'Alto e Medio Adriatico soci finora di altri Sindacati regolarmente costituiti, sulle cui riserve patrimoniali essi armatori abbiano acquisito dei diritti liquidabili soltanto con lo scioglimento dei Sindacati stessi.

Avvenuta la liquidazione e riconoscimento di tali riserve, i suddetti armatori dovranno iscriversi al Sindacato obbligatorio marittimo infortuni di Trieste.

Essi dovranno usare diligenza affinchè questo possa avvenire nel termine di un anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3156.

Riunione dei comuni di Bornasco e Zeccone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bornasco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bornasco e Zeccone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bornasco ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2993.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Malegno ed estensione della giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cividate Camuno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 9 aprile 1928, n. 884, in virtù del quale sono stati riuniti in un unico Comune denominato Cividate Malegno i comuni di Cividate Camuno e Malegno;

Vista la deliberazione in data 4 giugno 1928 con la quale il commissario prefettizio del nuovo comune di Cividate Malegno propone che nel medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visto il parere favorevole del presidente e dell'avvocato generale della sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Malegno è soppresso e la giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cividate Camuno è estesa a tutto il territorio del nuovo comune di Cividate Malegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 32. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2994.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cimamulera e Pallanzeno ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Piedimulera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1539, col quale i comuni di Piedimulera, Cimamulera e Pallanzeno venivano riuniti in un solo Comune denominato Piedimulera;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Piedimulera funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cimamulera e Pallanzeno sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Piedimulera è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Piedimulera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2995.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Laino Castello ed estensione della giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Laino Borgo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 547, in virtù del quale i comuni di Laino Castello e Laino Borgo sono stati riuniti in unico Comune denominato Laino Bruzio;

Vista la deliberazione in data 8 giugno 1928 del commissario prefettizio di Laino Bruzio, tendente ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Laino Castello;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Laino Castello è soppresso e la giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Laino Borgo è estesa a tutto il territorio del nuovo comune di Laino Bruzio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 34. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2996.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Provaglio Sopra ed estensione della giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Provaglio Sotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 26 aprile 1928, n. 107, in virtù del quale sono stati riuniti in un unico Comune denominato Provaglio i comuni di Provaglio Sopra e Provaglio Sotto;

Vista la deliberazione in data 8 giugno 1928 con la quale il commissario prefettizio del nuovo Comune propone che per il medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente della sezione di Corte d'appello di Brescia e dell'avvocato generale presso la medesima;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Provaglio Sopra è soppresso e la giurisdizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Provaglio Sotto è estesa a tutto il territorio del nuovo comune di Provaglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2997.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Avesa, Montorio, Quinzano, San Massimo all'Adige, San Michele, Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena e Santa Maria in Stelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 452, in virtù del quale sono stati soppressi i comuni di Avesa, Montorio, Quinzano, San Massimo all'Adige e San Michele; nonchè il successivo R. decreto 7 aprile 1927, n. 552, in virtù del quale sono stati soppressi i comuni di Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena e Santa Maria in Stelle ed i relativi territori aggregati a quello di Verona;

Vista la deliberazione in data 16 aprile 1928 del podestà di Verona, tendente ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione dei detti Comuni;

Visto l'avviso favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Avesa, Montorio, Quinzano, San Massimo all'Adige, San Michele, Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena e Santa Maria in Stelle sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2998.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Agnellengo e di Alzate con Linduno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 26 aprile 1928, n. 1069, in virtù del quale i comuni di Agnellengo e di Alzate con Linduno sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Momo;

Vista la deliberazione in data 14 giugno 1928 del podestà del comune di Momo, tendente ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Agnellengo e di Alzate con Linduno;

Visto il rapporto in data 27 luglio 1928 del primo presidente della Corte d'appello di Torino, il quale, su conforme avviso di quel procuratore generale del Re, propone la soppressione di detti uffici;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione di Agnellengo e di Alzate con Linduno sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 289.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2999.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fosseno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 701, in virtù del quale il comune di Fosseno è stato soppresso ed il relativo territorio aggregato a quello di Nebbiuno;

Vista la deliberazione in data 20 maggio 1928 del podestà del comune di Nebbiuno, tendente ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione del predetto ex comune;

Visto l'avviso favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fosseno è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 290.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3000.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cavaglietto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 18 marzo 1928, n. 698, in virtù del quale il comune di Cavaglietto è stato soppresso ed il territorio aggregato a quello di Cavaglio di Agogna;

Vista la deliberazione in data 15 giugno 1928 del commissario prefettizio di Cavaglio d'Agogna, tendente ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cavaglietto;

Visto il rapporto in data 27 luglio 1928 del primo presidente della Corte di appello di Torino, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale del Re, si esprime favorevolmente per la soppressione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cavaglietto è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 39. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 291.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 18.

Scioglimento della Camera dei deputati e convocazione del Collegio unico nazionale e dei due Rami del Parlamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto del 2 settembre 1928, n. 1993;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

Alle Confederazioni nazionali dei sindacati legalmente riconosciute, di cui all'art. 47 della legge elettorale, alle Associazioni e agli Enti di cui al R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13, è assegnato il termine dal 28 gennaio al 17 febbraio 1929 per procedere alle proposte di candidati di loro competenza. Gli atti relativi saranno depositati alla Segreteria del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo non oltre le ore 16 del giorno 18 febbraio.

Art. 3.

Il Collegio unico nazionale è convocato pel giorno 24 marzo 1929 per l'approvazione della lista dei deputati designati, formata dal Gran Consiglio.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 20 aprile 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 173. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Rothenaisler fu Carlo, nato a Lissa il 22 marzo 1901 e residente a Trieste, via della Tesa, 61, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Rothenaisler è ridotto in « Rossini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(154)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pierantonio Sencig fu Giov. Batta, nato a Trieste il 6 luglio 1875 e residente a Udine (Chiavris), via 28 ottobre, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Senci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pierantonio Sencig è ridotto in « Senci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Sencig nata Zavadlaf fu Giov. Batt., nata il 13 novembre 1885, moglie;
2. Concetta di Pierantonio, nata il 7 dicembre 1907, figlia;
3. Sergio di Pierantonio, nato il 25 ottobre 1909, figlio;
4. Landa di Pierantonio, nata il 23 settembre 1911, figlia;
5. Silvia di Pierantonio, nata il 1° ottobre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(157)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Senegovic fu Martino, nato a Terstenik (Dalmazia) il 3 novembre 1877 e residente a Trieste, via Giulia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Seneca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Senegovic è ridotto in « Di Seneca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Senegovic nata Dragovic fu Umberto, nata il 23 aprile 1891, moglie;
2. Liliana di Edoardo, nata il 23 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(158)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sibenik di Michele, nato a Postumia il 2 settembre 1897 e residente a Postumia n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sebenico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sibenik è ridotto in « Sebenico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Sibenik nata Kontelj fu Andrea, nata il 6 giugno 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(159)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Skilan fu Giovanni, nato a Trieste il 31 ottobre 1886 e residente a Trieste, Santa Maria Maddalena Inf. n. 1035, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Skillan nata Pipolo di Giovanni, nata il 24 gennaio 1888, moglie;
2. Giuseppina di Giusto, nata il 2 agosto 1911, figlia;
3. Carmela di Giusto, nata il 3 novembre 1912, figlia;
4. Andria di Giusto, nata il 1° settembre 1914, figlia;
5. Lidia di Giusto, nata il 18 ottobre 1920, figlia;
6. Lodovico di Giusto, nato il 30 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(160)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Skof di Francesco, nato a Trieste il 29 luglio 1906 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 317, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scoffi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Skof è ridotto in « Scoffi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(161)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ines Sonz di Guido, nata a Trieste il 2 luglio 1906 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sonzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ines Sonz è ridotto in « Sonzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(162)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.
Approvazione del modulo per denuncia dei casi di aborto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e l'art. 1 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 dicembre 1928 - Anno VII, n. 3112;

Decreta:

E' approvato l'unito modulo per denuncia dei casi di aborto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

0.28

Recto

gommatura

perforatura

(Da spedirsi in franchigia a mezzo raccomandata)

DENUNZIE DEI CASI DI ABORTO

(art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1070)

N.[a] ______

Il sottoscritto medico chirurgo, iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di . . . . *denunzia al Medico provinciale di* . . . . *l'aborto avvenuto il* (1) . . . . *al mese di gestazione* . . . . *nella* (2) . . . . *di anni* . . . . *residente nel Comune di* . . . . *ed ivi domiciliata in via* . . . . *n.* . . . .

L'aborto fu (3) . . . . *e le cause che, secondo scienza e coscienza, possono averlo determinato sono le seguenti* . . .

. . . .

La indicazione (4) *dell'aborto fu convenuta concordemente con i dottori.* . . . . *per i seguenti motivi.* . . . .

La propria opera fu dal sottoscritto prestata al suindicato domicilio della paziente. (5) . . . . *e da parte del sottoscritto l'intervento consistette* (6) . . . .

La levatrice che (7) *ha prestato l'assistenza alla paziente* / *è ricorsa all'opera del sottoscritto* *è la Sig.a* . . . . *residente a* . . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Firma (8) . . . .

(a) Il numero è apposto dall'Ufficio sanitario provinciale. — (1) Data in cui avvenne l'aborto. — (2) Cognome e nome della donna: si indichi anche se la donna è primipara o pluripara. — (3) Spontaneo o provocato e completo o incompleto. — (4) Da riempire nel caso in cui l'aborto sia stato provocato a scopo medico. — (5) Da cancellare nel caso in cui non sia avvenuta al domicilio della paziente; in tal caso, però, specificare dove. — (6) Indicare la natura dell'intervento e le osservazioni che il denunziante crede dover fare. — (7) Cancellare la indicazione che non occorre. — (8) Cognome, nome e paternità del denunziante.

perforatura

R. PREFETTURA

della provincia di. . . . . .

N.[a] ______

Segno ricevuta della denunzia del caso di aborto, fatta dalla S. V. in data . . . . *relativa alla paziente* (2) . . . .

Data . . . .

Il Medico Provinciale

. . . .

Bollo d'ufficio

Al Signor Dottor (9)

. . . .

Via . . . .

. . . .

(9) Da riempirsi dal sanitario che fa la denunzia.

Da restituirsi dal Medico provinciale in franchigia, in busta chiusa, a mezzo raccomandata.

perforatura

0.20

gommatura

perforatura

gommatura

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del marchese Ludovico Paveri Fontana a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Piacenza;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del marchese Ludovico Paveri Fontana a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Piacenza.

Roma, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(293)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Cremona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Teofilo Tornaletti a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Cremona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Teofilo Tornaletti a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Cremona.

Roma, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(294)

DISPOSIZIONI E COMUNICAT

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONA

Accettazione di rinuncia di concessione mineraria.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, in dat 28 dicembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 192 al registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 14, è sta accettata la rinuncia della concessione della miniera lignitifera « Musolischio e Collazzone » sita in territorio del comune di Collazzone, provincia di Perugia, fatta dalla Società anonima Ligniti Italia centrale, in liquidazione, con sede elettiva in Roma, via della Mercede n. 9.

(311)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Avviso di rettifica.

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1928, n. 288 (pag. 6010, colonna 2ª e 6011, colonna 1ª), concernent la dispensa dall'ufficio per limite di età del notaro Lantieri Emili Bernardo, leggasi: « con *effetto dal 3 febbraio* 1929 », anzichè da 3 gennaio detto anno.

(312)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 dicembre 1928-VII, il sig. dott. Versari Francesco fu Sebastiano, notaio residente ed esercente in Firenze, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

(299)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 16.

Media dei cambi e delle rendite
del 19 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.70
Svizzera	367.57	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.665	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	312 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.6[illegible]		
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	70.65
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.092	Consolidato 5 %	81.175
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.425
Oro	368.39		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.